

LEGISLAZIONE
(di Alice Savarino)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute in provvedimenti normativi pubblicati in G.U. nel periodo compreso tra il 1.10.22 e il 31.10.2022.

DECRETO LEGISLATIVO 4.10.2022, n. 156

Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

Entrata in vigore del provvedimento: 6.11.2022

Gazzetta ufficiale n. 248 del 22.10.2022

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/22/248/sg/pdf>

Il d.lgs. n. 156/2022 interviene introducendo alcune disposizioni correttive e integrative rispetto al d.lgs. 14.7.2020, n. 75, previsto in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. direttiva PIF).

Il d.lgs. n. 156/2022 si compone di 6 articoli.

- L'art. 1 d.lgs. n. 156/2022 apporta modifiche all'**articolo 322-bis Cp**, estendendo l'ambito applicativo della disposizione anche al reato di abuso di ufficio, di cui all'art. 323 Cp.

«All'articolo 322-bis del codice penale, approvato nel testo definitivo con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo le parole «istigazione alla corruzione» sono inserite le seguenti: «,abuso d'ufficio»;

b) al primo comma, le parole: «e 322, terzo e quarto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «, 322, terzo e quarto comma, e 323».

Si riporta il testo dell'art. 322-bis Cp, come modificato dal presente decreto:

*«Art. 322-bis. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, **abuso d'ufficio** di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.*

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».

- L'art. 2 d.lgs. n. 156/2022, apporta modifiche all'art. 301 d.P.R. 23.1.1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), estendendo l'applicabilità delle ipotesi di confisca nei casi di contrabbando anche alla c.d. confisca per equivalente.

«1. All'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.».

Si riporta il testo dell'art. 301, co 1. d.P.R. n. 43/1973, come modificato dal presente decreto:

«Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca).

- 1. *Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. **Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.***

[...]».

- L'art. 3 d.lgs. n. 156/2022, apporta modifiche all'art. 2 l. 23.12.1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27.10.1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), inserendo il co. 3-bis, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 240-bis e 323-ter Cp alle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 Cpp) per il delitto previsto al co. 1 della disposizione in questione.

«1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. *Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili».*

Si riporta il testo dell'art. 2 l. n. 898/1986, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2. 1. *Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.*

2. *Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.*

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.».

- L'art. 4 d.lgs. n. 156/2022 interviene apportando modifiche all'art. 6 d.lgs. 10.3.2000, n. 74 (Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto), inserendo alcune eccezione alla esclusione della punibilità a titolo di tentativo dei delitti di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) del medesimo d.lgs., quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000

«1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «comunque» è soppressa e dopo la parola «tentativo» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto al comma 1-bis»;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».

Si riporta il testo dell'art. 6 d.lgs. 74/2000 come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 (Tentativo).

- 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, **salvo quanto previsto al comma 1-bis.**

1-bis. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».

- L'art. 5 d.lgs. n. 156/2022 interviene apportando modifiche all'art. 25-**quinquiesdecies del d.lgs. 8.6.2001, n. 231** (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 l. 29.9.2000, n. 300).

«1. All'articolo 25-quinquiesdecies, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole da «se commessi nell'ambito» a «un importo complessivo non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore».

Si riporta il testo dell'articolo 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001, come modificato dal presente decreto.

«Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari).

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

[omissis]

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, **quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro**, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».

DECRETO LEGISLATIVO 10.10.2022, n. 150

Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Entrata in vigore del provvedimento: inizialmente prevista al 1.11.2022, la data di entrata in vigore del d.lgs. 10.10.2022, n. 150 è stata differita al 30.12.2022, per effetto dell'art. 6 d.l. 31.10.2022, n. 162 (v., infra).

Gazzetta ufficiale n. 243 del 17.10.2022 – Suppl. Ord. n. 38

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/17/243/so/38/sg/pdf>

DECRETO-LEGGE 31.10.2022, n. 162

Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Entrata in vigore del provvedimento: 31.10.2022

Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31.10.2022

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/31/255/sg/pdf>

Il d.l. n. 162/2022 si compone di 9 articoli e interviene apportando alcune modifiche a disposizioni dell'ordinamento penitenziario e delle leggi complementari in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (artt. 1-4); introducendo tra i delitti contro l'incolumità pubblica compresi nel Titolo VI, Libro II del Cp una nuova fattispecie di reato di cui all'art. 434-bis, rubricato 'Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica' (art. 5); differendo al 30.12.2022 la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, emanato in attuazione della l. 27.9.2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia della giustizia penale), recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (art. 6); introducendo, infine, alcune modifiche riguardo al regime degli obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 (art. 7).

Si riporta il testo delle disposizioni normative contenute nel decreto in oggetto che assumono significativa rilevanza con riferimento all'ordinamento penale.

- Art. 1 – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354¹

«1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-bis:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.»;

2) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti: «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il

¹ (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).

compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purchè gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa².

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere

² Si riporta il testo dell'art. 4-bis, co 1-bis, l. 26.7.1975, n. 354, nella versione precedente alle modifiche di cui all'art. 1, d.l. n. 162/2022: «1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale» (fonte: www.normattiva.it).

l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;

3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «*Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.»;*

4) al comma 2-bis, le parole: «*Ai fini della concessione dei benefici*» sono sostituite dalle seguenti: «*Nei casi*»;

5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «*2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico*

ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.»;

6) il comma 3-bis è abrogato³;

b) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.»;

c) all'articolo 30-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

- **Art. 2 – Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152⁴, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203**

«1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.»⁵;

³ Si riporta il testo dell'art. 3-bis, l. n. 354/1975 abrogato dall'art. 1 del d.l. n. 162/2022: «L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3» (fonte: www.normattiva.it).

⁴ (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

⁵ Si riporta il testo dell'art. 2, co. 1 d.l. 13.5.1991, n. 152 conv. in l., con modificazioni, dalla l. 12.7.1991, n. 203, nella versione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 2 del d.l. n. 162/2022: «1. I condannati (per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater) dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati. Si osservano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.»⁶.

- Art. 3 – Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari

«1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità

⁶ Si riporta il testo dell'art. 2, co. 2 d.l. 152/1991, conv. in l., con modificazioni, dalla l. n. 203/1991, nella versione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 2 del d.l. n. 162/2022: «2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea».

organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere».

- **Art. 4 – Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646⁷**

«1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1.».

- **Art. 5. - Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali**

«1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica). — L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.».

2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera

⁷ (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia).

i-ter), è **aggiunta la seguente**: «*i-quater*) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale.».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».

- **Art. 6. - Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150⁸**

«1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente: «**Art. 99-bis (Entrata in vigore). — 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.**»

Si segnalano, infine, per la loro indiretta rilevanza in funzione integrativa nell'ambito di specifiche fattispecie penali, le modifiche introdotte dai seguenti provvedimenti adottati con decreto del Ministro della Salute:

a) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 28.6.2022

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.

Entrata in vigore del decreto il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25.10.2022 – Suppl. Ord. n. 39.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/25/250/so/39/sg/pdf>

b) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 20.10.2022

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive.

Entrata in vigore del decreto il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29.10.2022

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/10/29/254/sg/pdf>

⁸ (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

CORTE COSTITUZIONALE
(di Karma Natali)

C. cost., 25.10.2022 n. 220 (ordinanza)

La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 co. 2 lett. e, e 4 co. 6 del d.l. 25.3.2020 n. 19, conv. con modificazioni nella l. 22.5.2020 n. 35, traslata sugli artt. 1 co. 6 e 2 co. 3 del d.l. 16.5.2020 n. 33, conv. con modificazioni nella l. 14.7.2020 n. 74, sollevata in riferimento all'art. 13 Cost. dal Tribunale ordinario di Aosta.

Il Tribunale ordinario di Aosta ha sollevato, in riferimento all'art. 13 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 co. 2 lett. e e 4 co. 6 d.l. 25.3.2020 n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19), conv. con modificazioni nella l. 22.5.2020 n. 35: disposizioni, queste, che sanzionano penalmente la condotta di chi, risultato positivo al Covid 19 e sottoposto per tale ragione alla quarantena da parte del sindaco, si allontani dalla propria dimora o abitazione. A parere del giudice *a quo* la quarantena reca una limitazione della libertà personale costituzionalmente illegittima, in quanto sottratta dal legislatore alla riserva di giurisdizione.

Una volta aggiornati i riferimenti normativi (il fatto contestato all'imputato sarebbe stato commesso il 1.1.2021, e dunque risulterebbe soggetto agli artt. 1 co. 6 e 2 co. 3 d.l. 16.5.2020 n. 33, conv. con modificazioni nella l. 14.7.2020 n. 74), la Corte ha giudicato la questione manifestamente infondata, richiamando la sentenza n. 127 del 2022. Con tale decisione, infatti, il Giudice delle leggi aveva già dissipato i dubbi concernenti le disposizioni censurate, precisando che «la misura della cosiddetta quarantena obbligatoria è istituto che limita la libertà di circolazione, anziché restringere la libertà personale», in quanto «non viene direttamente accompagnato da alcuna forma di coercizione fisica, né in fase iniziale, né durante la protrazione di esso per il corso della malattia» e «non determina alcuna degradazione giuridica di chi vi sia soggetto».

C. cost., 17.10.2022 n. 211 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, e dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione penale, in composizione monocratica.

La Corte di cassazione (sezione sesta penale) e il Tribunale ordinario di Ravenna in composizione monocratica hanno sollevato – in riferimento agli artt. 25 co. 2, 3 e 27 co. 3 Cost. – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 cod. antimafia, che punisce con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata,

commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. A parere dei rimettenti, la scelta operata dal legislatore di non trasformare in illecito amministrativo la fattispecie disciplinata dalla norma censurata – come invece accaduto per la fattispecie di cui all’art. 116 co. 15 cod. strada (d.lgs. 15.1.2016 n. 8) – si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 25 co. 2 e 27 co. 3 Cost.

Muovendo da un’accurata ricostruzione in chiave diacronica del quadro normativo (§§ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5), la Corte ha giudicato le questioni non fondate; in primo luogo, in relazione all’art. 25 co. 2 Cost. I rimettenti avevano sostenuto che la contravvenzione di cui all’art. 73 cod. antimafia assumesse i tratti di un “reato d’autore”, poiché la medesima condotta (la guida senza patente), ove posta in essere da una persona non sottoposta a misura di prevenzione, non configurerebbe illecito penale. A questo riguardo, il Giudice delle leggi ha evidenziato invece la «sostanziale differenza e non sovrapponibilità, in termini di offensività, delle fattispecie poste a confronto» (quella comune ex art. 116 co. 15 cod. strada e quella speciale ex art. 73 cod. antimafia), concludendo che, nell’ipotesi *de qua*, non è ravvisabile un caso di “responsabilità penale d’autore” (si vedano i §§ 7, 7.1, 7.2 e 7.3). Nel prevedere un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello stabilito dall’art. 116 co. 15 cod. strada, la disposizione censurata infatti mira a «tutelare l’ordine pubblico, potenzialmente posto in pericolo nelle ipotesi in cui sia violata la disposizione di cui all’art. 120 cod. strada, cui è ricollegata la necessità di porre limitazioni agli spostamenti, di impedire o ostacolare la perpetrazione di attività illecite e di rendere meno agevole il sottrarsi ai controlli dell’autorità nei confronti di soggetti pericolosi. Sicché, rispetto alla fattispecie in esame, l’essere sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale [...] non si pone come “evenienza del tutto estranea al fatto-reato” previsto dall’art. 73 cod. antimafia (sentenza n. 354 del 2022) e pertanto non è configurabile come “responsabilità penale d’autore”» (§ 7.6).

Sul versante dell’art. 3 Cost., la Corte ha invece evidenziato come la eterogenea risposta punitiva ideata per la condotta di guida senza patente (per i soggetti non colpiti da misure di prevenzione personali e per coloro che a causa dell’accertata pericolosità vi siano sottoposti) rappresenta una «non irragionevole scelta del legislatore in materia di politiche sanzionatorie, coerente ad un legittimo inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell’offesa ai beni protetti» (§ 8).

Infine, quanto all’art. 27 co. 3 Cost., la questione è stata giudicata infondata osservando che gli elementi differenziali tra le due fattispecie sono tali da escludere che «l’art. 73 cod. antimafia preveda un trattamento sproporzionato se comparato con la sanzione solo amministrativa contemplata per la stessa condotta, posta in essere da chi non è assoggettato a misure di prevenzione personali». E ciò anche considerato che «la pericolosità specifica della condotta della persona sottoposta alla misura di prevenzione personale [...] non consegue automaticamente all’assoggettamento a misure di prevenzione di carattere personale, ma richiede che sia valutata dal prefetto prima di revocare la patente di guida (sentenza n. 99 del 2020)» (§ 9).

C. cost., 6.10.2022 n. 207 (sentenza)

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 438 co. 1-bis Cpp, come inserito dall'art. 1 co. 1 lett. a della legge 12.7.2019 n. 33, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 Cost., dalla Corte d'assise di Bologna.

La Corte d'assise di Bologna ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 438 co. 1-bis Cpp, nella parte in cui non prevede che l'imputato seminfermo di mente, riconosciuto parzialmente incapace di intendere o volere al momento del fatto con perizia svolta in incidente probatorio, sia ammesso al rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. A dispetto della pluralità dei parametri evocati (artt. 3, 27 e 32 Cost.), le censure del rimettente si appuntano essenzialmente sulla violazione dell'art. 3 Cost. e sulla disparità di trattamento che contrassegnerebbe la posizione del seminfermo di mente ex art. 89 Cp rispetto al minorenni, a carico del quale la pena perpetua non può più essere irrogata a seguito della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 17 e 22 Cp (sentenza n. 168 del 1994).

La Corte ha giudicato le questioni non fondate, in quanto l'accesso incondizionato al giudizio abbreviato da parte dell'imputato minorenni deriva dalla pena astrattamente comminabile a tale soggetto (che non può essere quella perpetua). L'analogia di *ratio* tra le due condizioni soggettive previste dagli artt. 89 e 98 Cp, su cui il giudice *a quo* fonda le censure, «si mostra quindi inidonea a giustificare l'intervento richiesto [alla Corte], perché la diversità di trattamento quanto all'accesso al rito abbreviato riposa su un presupposto diverso da quello che viene addotto a sostegno dell'illegittimità costituzionale [dell'art. 438 co. 1-bis Cpp] e che lo stesso rimettente non contesta, vale a dire la generalizzata impossibilità di applicare la pena dell'ergastolo al minore imputabile ma non al seminfermo di mente» (§ 4.3).

Rievocando la sentenza n. 73 del 2020, il Giudice delle leggi ha inoltre rilevato che «le finalità rieducative della pena da applicare all'imputato affetto da vizio parziale di mente» e, correlativamente, «la funzionalizzazione di essa ai profili di cura e tutela della salute si apprezzano precipuamente non nell'ottica dell'accesso più o meno ampio di quest'ultimo al giudizio abbreviato, ma alla luce delle modalità di esecuzione della pena, posto che proprio l'applicazione di una misura di sicurezza, “ non avendo alcun connotato “punitivo” [...] dovrebbe auspicabilmente essere conformata in modo da assicurare, assieme, un efficace contenimento della pericolosità sociale del condannato e adeguati trattamenti delle patologie o disturbi di cui è affetto (secondo il medesimo principio espresso dalla sentenza n. 253 del 2003, in relazione al soggetto totalmente infermo di mente) nonché fattivo sostegno rispetto alla finalità del suo “riadattamento alla vita sociale”» (§ 4.4).

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

[C.G. UE GRANDE CAMERA, 28.10.2022, H.F. \(GENERALSTAATSANWALTSCHAFT MÜNCHEN\), C-435/21](#)

«L'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 ed entrata in vigore il 26 marzo 1995, come modificata dal regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta all'extradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di un Paese terzo verso un altro Paese terzo, qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato con sentenza definitiva in un altro Stato membro per gli stessi fatti cui si riferisce la domanda di estradizione e sia stato sottoposto alla pena inflitta in tale Stato, e, in secondo luogo, la domanda di estradizione sia basata su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio *ne bis in idem* alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto».

La questione trae origine da un procedimento in cui un cittadino serbo è stato posto in custodia cautelare in Germania, in forza di un ordine di cattura dell'Interpol richiesto delle autorità degli Stati Uniti d'America e finalizzato all'extradizione. Precedentemente, però, per gli stessi fatti gli USA avevano già avanzato una richiesta di estradizione alla Slovenia, la quale era stata respinta perché, per gli stessi fatti oggetto della richiesta di estradizione, era pendente un procedimento penale, poi divenuto definitivo. Per le autorità tedesche, tuttavia, non sarebbe possibile rifiutare l'extradizione loro richiesta, in quanto il principio del *ne bis in idem*, ai sensi dell'art. 8 del trattato di estradizione Germania-USA, opererebbe solo se l'estradando sia stato processato e condannato in territorio teutonico. Pertanto, il giudice del rinvio si chiede se l'art. 54 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), letto alla luce dell'art. 50 della Carta di Nizza, debba essere interpretato nel senso che osta all'extradizione, da parte delle autorità di uno Stato membro, di un cittadino di un Paese terzo verso un altro Paese terzo, qualora, da un lato, tale cittadino sia stato condannato con sentenza definitiva in un altro Stato membro per gli stessi fatti cui si riferisce la domanda di estradizione e sia stato sottoposto alla pena inflitta, e, in secondo luogo, la domanda di estradizione sia fondata su un trattato bilaterale di estradizione che limita la portata del principio *ne bis in idem* alle sentenze pronunciate nello Stato membro richiesto

La Corte rileva preliminarmente come l'art. 54 CAAS, che prescrive l'applicazione del principio del *ne bis in idem*, debba essere interpretato alla luce del contesto in cui lo stesso è inserito e come lo stesso non stabilisca una condizione relativa al possesso della cittadinanza di uno Stato membro. Inoltre, anche i principi alla base dell'art. 54

CAAS condurrebbero a tale soluzione: in primo luogo, esso mira a garantire, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che una persona il cui processo sia stato definitivamente chiuso non sia perseguita in più Stati membri per gli stessi fatti; in secondo luogo, come diretto corollario della *res judicata*, il principio del *ne bis in idem* mira a garantire la certezza del diritto e l'equità, in quanto assicura che, una volta che la persona interessata sia stata giudicata e, se del caso, punita, essa abbia la certezza di non essere nuovamente perseguita per lo stesso reato. E ciò, anche se l'estradando è cittadino di un Paese terzo e condannato in un altro Stato dell'UE, in quanto altrimenti verrebbe violato il principio di fiducia reciproca posto alla base della cooperazione giudiziaria tra gli Stati UE.

In relazione, invece, al trattato di estradizione Germania-USA, la Corte evidenzia come lo stesso sia stato sostituito e integrato da quello UE-USA. Benché quest'ultimo non preveda espressamente il principio del *ne bis in idem*, la Corte sottolinea come l'art. 17 par. 2 contempli situazioni in cui i principi costituzionali dello Stato richiesto o le decisioni giudiziarie definitive di natura vincolante siano tali da impedire l'adempimento dell'obbligo di estradizione. Ne consegue che lo stesso costituisce una base giuridica autonoma e sussidiaria per l'applicazione del principio *ne bis in idem* nel contesto di una richiesta di estradizione presentata dagli USA a uno Stato membro. Pertanto, la Corte ritiene che il diritto dell'Unione preclude la possibilità a uno Stato membro di estradare un cittadino di un Paese terzo verso un altro Paese terzo, qualora egli, per gli stessi fatti, è già stata precedentemente condannato ed abbia scontato la pena in uno Stato membro differente da quello a cui la richiesta di estradizione è stata trasmessa.

Non vi sono pronunce della Grande Camera o contro l'Italia di interesse

Altra giurisprudenza:

Art. 2 (Nessuna violazione sostanziale - Obblighi positivi - Vita - Eutanasia della madre del ricorrente, che soffriva di depressione da circa quarant'anni, in conformità alla legge che la autorizzava - Quadro legislativo in grado di garantire in linea di principio il diritto alla vita dei pazienti per quanto riguarda gli atti e la procedura che precedono l'eutanasia - Garanzie supplementari in materia di eutanasia per sofferenze psichiche che non comportano la morte a breve termine - Margine di apprezzamento) e **Art. 2** (Violazione procedurale - Obblighi positivi - Mancanza di indipendenza della Commissione che controlla a posteriori tutte le eutanasi permettendo al medico che le ha eseguite di votare sulla loro legalità - Decisione di tacere a sua esclusiva discrezione insufficiente - Verifica sulla sola base della parte anonima del documento di registrazione per preservare la riservatezza non conforme ai requisiti dell'art. 2 - Eccessiva durata dell'inchiesta penale) e **Art. 8** (Nessuna violazione - Obblighi positivi - Vita privata e familiare - Mancato coinvolgimento del figlio da parte dei medici nel processo di eutanasia in assenza della volontà della madre in conformità con la legge - Obbligo di riservatezza e mantenimento del segreto medico - Legislazione che ha trovato un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco): [C. Eur., 4.10.2022, *Mortier c. Belgio*, 78017/17](#);

Art. 2 (Violazione sostanziale e procedurale - Obblighi positivi - Morte del figlio del ricorrente durante il servizio militare obbligatorio prestato ignorando sconsideratamente le condizioni mediche che lo rendevano inidoneo - Condotta delle autorità militari competenti e dei medici professionisti che, al di là dell'errore di giudizio o della negligenza, ha messo ingiustificatamente in pericolo la vita del figlio del ricorrente - Inefficace e lunga indagine penale, infine conclusa per prescrizione): [C. Eur., 11.10.2022, *Ashot Malkhasyan c. Armenia*, 35814/14](#);

Art. 2 (Nessuna violazione - Accuse infondate di lesioni personali intenzionali relative alla morte del figlio minore del ricorrente nella sua camera d'albergo - Morte dovuta a una malattia congenita preesistente - Indagini svolte diligentemente dall'autorità giudiziaria che hanno stabilito la causa della morte dell'alunno che era sotto la responsabilità della scuola e poi degli operatori sanitari): [C. Eur., 11.10.2022, *Deme c. Romania*, 7624/18](#);

Art. 2 (Violazione procedurale - Indagine inefficace sulla causa della morte del figlio del ricorrente a seguito di un presunto malfunzionamento del respiratore dopo un incidente stradale - Indagine penale eccessivamente lunga e di portata troppo limitata - Mancata acquisizione delle necessarie prove peritali): [C. Eur., 11.10.2022, *Garrido Herrero c. Spagna*, 61019/19](#);

Art. 2 (Nessuna violazione - Efficace indagine penale sulle cause del decesso del marito della ricorrente a seguito di una serie di interventi medici dovuto a una malattia cardiaca - La mancata presentazione da parte della ricorrente di una domanda di risarcimento civile ha impedito alla Corte di valutare la risposta dello Stato convenuto nel suo complesso): C. Eur., 20.10.2022, [Kornicka-Ziobro c. Polonia, 23037/16](#);

Art. 3 (Violazione procedurale - Nessuna violazione sostanziale - Indagine inefficace sulle accuse del richiedente asilo di maltrattamenti da parte della polizia durante la detenzione all'aeroporto - La Corte non è stata in grado di concludere al di là di ogni ragionevole dubbio, in parte a causa delle carenze investigative, che l'uso della forza per trattenere il richiedente fosse eccessivo): C. Eur., 6.10.2022, [B.U. c. Repubblica Ceca, 9264/15](#);

Art. 3 (Violazione sostanziale e procedurale - Trattamento inumano e degradante - Aborto praticato in un ospedale pubblico in violazione degli standard medici e contro la volontà di una giovane adulta vulnerabile costretta dai genitori - Mancata apertura di un'indagine penale da parte delle autorità): C. Eur., 11.10.2022, [S.F.K. c. Russia, 5578/12](#);

Art. 3 (Potenziale violazione - Proposta di estradizione verso la Cina, dove il richiedente correrebbe un rischio reale di maltrattamenti durante la detenzione - Le accuse del richiedente non sono state debitamente esaminate dalle autorità nazionali - Notevole importanza attribuita ad accuse credibili e coerenti di gravi abusi equiparati a una situazione generale di violenza - Beneficio del dubbio concesso al richiedente protezione - Assicurazioni informali dalla Cina che offrono garanzie insufficienti) e **Art. 5 par. 1 lett. f** (Violazione - Detenzione illegale dovuta a ritardi ingiustificati nel procedimento): C. Eur., 6.10.2022, [Liu c. Polonia, 37610/18](#);

Art. 6 par. 1 (Nessuna violazione - Equo processo - L'utilizzo di documenti bancari ottenuti dal ricorrente con un ordine giudiziario di esibizione, a pena di sanzioni, non rientra nell'ambito del privilegio contro l'autoincriminazione - Portata e applicazione del privilegio relativo alla coercizione nel fornire documenti nel contesto del diritto finanziario - Entrambi i presupposti per l'applicabilità del privilegio sono soddisfatti nelle circostanze - Le autorità erano a conoscenza di documenti preesistenti che attestavano il possesso di un conto bancario estero quando hanno richiesto un ordine giudiziario di divulgazione - Ordine giudiziario che indicava specificamente i documenti da fornire - L'imposizione di sanzioni in caso di inosservanza dell'ordine giudiziario non equivale a un trattamento in violazione dell'art. 3): C. Eur., 4.10.2022, [De Legé c. Paesi Bassi, 58342/15](#);

Art. 6 par. 1 (Nessuna violazione - Equo processo - La condanna per omicidio dei ricorrenti si è basata in modo decisivo sulla confessione di un concorrente che in seguito è stato inserito in un programma di protezione dei testimoni - La durata del procedimento, cinque anni e nove mesi, è giustificata dalla complessità del caso): C. Eur., 25.10.2022, [Xenofontos e altri c. Cipro, 68725/16](#);

Art. 6 par. 1 (Violazione - Equo processo - I tribunali nazionali non hanno esaminato questioni cruciali relative a una sentenza di *nolle prosequi*, che ha portato alla

condanna di un avvocato per interferenza con un procedimento giudiziario): [C. Eur., 18.10.2022, Loucaides c. Cipro, 60277/19](#);

Art. 7 (Nessuna violazione - *Nullum crimen sine lege* - Condanna per violazione del divieto di ingresso e soggiorno in una determinata zona di conflitto - Applicazione della legge penale applicabile al momento del reato, in quanto l'abrogazione del divieto era imputabile solo a circostanze estrinseche irrilevanti ai fini della colpevolezza - Caso da distinguere dalla giurisprudenza sul principio della retroattività della legge penale più favorevole - Reato chiaramente definito nella legge che soddisfa i requisiti di accessibilità e prevedibilità) e **Art. 2 protocollo 4** (Nessuna violazione - Libertà di circolazione - Divieto per un cittadino danese di entrare e soggiornare, senza autorizzazione, in zone in cui un'organizzazione terroristica è parte di un conflitto armato in corso (distretto di al-Raqqa in Siria) - Divieto non assoluto - Ampio margine di apprezzamento - Equo bilanciamento degli interessi in gioco): [C. Eur., 18.10.2022, Mørck Jensen c. Danimarca, 60785/19](#);

Art. 9 (Nessuna violazione - Manifestazione della religione - Rifiuto, a causa della Covid-19, di consentire a un detenuto di partecipare al culto della sua chiesa all'esterno del carcere, avendo successivamente offerto assistenza religiosa online - Tutela della salute e dell'integrità dei detenuti in un ambiente chiuso - Carattere imprevedibile e senza precedenti della crisi sanitaria - Ampio margine di apprezzamento - Sforzi ragionevoli delle autorità nazionali per controbilanciare le restrizioni - Considerazione da parte delle autorità penitenziarie della situazione individuale del ricorrente e dell'evoluzione della crisi sanitaria): [C. Eur., 11.10.2022, Constantin-Lucian Spinu c. Romania, 29443/20](#);

Art. 10 (Violazione - Libertà di espressione - Pena detentiva sospesa per atti osceni in relazione a un'esibizione di un'attivista Femen a torso nudo in una chiesa che denunciava la posizione della Chiesa cattolica sull'aborto - Margine di apprezzamento attenuato - Ponderazione inadeguata degli interessi in gioco e non conforme ai criteri stabiliti dalla Corte europea - Pena sproporzionata): [C. Eur., 13.10.2022, Bouton c. Francia, 22636/19](#);

Art. 14 e Art. 8 (Nessuna violazione - Discriminazione - Vita privata - Accuse di discriminazione razziale da parte della polizia durante un controllo d'identità in una strada debitamente esaminate e ritenute infondate dai tribunali amministrativi - Controllo d'identità nell'ambito dell'art. 8 - Decisioni dei tribunali nazionali sufficientemente motivate - Esistenza di un quadro giuridico adeguato per cercare un rimedio contro la discriminazione): [C. Eur., 18.10.2022, Muhammad c. Spagna, 34085/17](#);

Art. 14 e Art. 8 (Violazione - Discriminazione - Vita privata - Mancanza di un'indagine indipendente ed efficace su presunti profili razziali da parte della polizia durante un controllo d'identità su un treno - Soglia di gravità necessaria raggiunta perché il controllo rientri nell'ambito dell'art. 8 - Obbligo di indagare per proteggere dalla stigmatizzazione le persone interessate e prevenire la diffusione di atteggiamenti xenofobi): [C. Eur., 18.10.2022, Basu c. Germania, 215/19](#).